



DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA
Ufficio dei Monopoli
Sede di Bari

Prot.: 40952

Bari, 26/06/2020

IL DIRIGENTE *ad interim*

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n.1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 38 del 21 febbraio 2013, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzia fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA

Ufficio dei Monopoli

Sede di Bari

VISTA la determinazione del Vice Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli–Area Monopoli del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTO l’articolo 4 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (*Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU - Pilot 8002/15/GROW*), con cui sono state apportate modifiche all’articolo 24 comma 42 del decreto - legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a 200 metri;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”.

ACQUISITO l’orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla **diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri** introdotti dall’articolo 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

RILEVATO come il prefato art. 4 della Legge Europea n. 37/2019, nel modificare l’articolo 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nelle Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto sia del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, sia del criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del D.M. n. 38/2013, entro il 31/03/2020, occorre formulare lo schema di piano per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie in relazione alle proposte di istituzione per la quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di distanza di cui all’art. 2 del D.M. 38/2013 e del rapporto rivendite/abitanti stabilito dall’articolo 4 della Legge Europea n. 37/2019;

TENUTO CONTO che le proposte per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare, per l’inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30/04/2020, sono soltanto quelle pervenute nel periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio di cui all’articolo 3 del D.M. 38/2013 e che rispettino i parametri di distanza di cui all’articolo 2 del D.M. 38/2013 e di rapporto rivendite/abitanti stabilito dall’articolo 4 della legge europea n. 37/2019;

VISTO l’articolo 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 cosiddetto “decreto cura Italia”, con il quale vengono prorogati al 15/04/2020 i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA

Ufficio dei Monopoli

Sede di Bari

VISTO l'articolo 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020 con il quale vengono prorogati al 15/05/2020 i termini previsti dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 cosiddetto "decreto cura Italia";

RIVALUTATE in applicazione del nuovo criterio, ovvero "rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della produttività minima", le segnalazioni giunte nel periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019;

CONSIDERATO che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

ACCERTATO che per nessuna delle segnalazioni pervenute sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'istituzione di nuove rivendite ordinarie;

Per quanto sopra visto e considerato

DISPONE

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza di questo Ufficio dei Monopoli, nel II semestre del 2020, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

Il Dirigente dell'Ufficio *ad interim*

Andrea BIZZARRI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, del d.Lgs.vo 39/1993